

**Associazione "Casa della Città Leopolda"**  
**Piazza Guerrazzi**  
**56125 Pisa**  
**Tel. 050.21531**

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA"**

### **Titolo primo: i principi generali**

#### **Art. 1**

1. L'Associazione "Casa della Città Leopolda" ha per fine il coordinamento e la gestione della Stazione Leopolda, oltre che la promozione, l'organizzazione e la gestione delle iniziative e delle attività culturali e sociali che costituiscono la funzione propria della Leopolda, nell'intento di dar vita e continuità a momenti di incontro, socializzazione e crescita culturale e democratica della città.

2. Fra gli obiettivi dell'Associazione figura anche la realizzazione di attività formative.

#### **Art. 2**

1. La "Casa della Città Leopolda" è un'associazione senza finalità di lucro.

2. I fondi eventualmente raccolti saranno utilizzati esclusivamente per i fini stabiliti dall'art. 1.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione "Casa della Città Leopolda" l'eventuale saldo attivo sarà devoluto a favore di una o più associazioni di promozione sociale o volontariato secondo le modalità indicate dall'Assemblea degli aderenti.

### **Titolo secondo: dei soggetti associativi aderenti**

#### **Art. 3**

1. L'adesione all'Associazione "Casa della Città Leopolda" è libera per ogni tipo di associazione di promozione sociale o volontariato senza scopo di lucro, costituita da almeno due anni, avente sede legale oppure operativa nella provincia di Pisa, che condivide i principi di democrazia, antifascismo, antirazzismo e rispetto delle pari opportunità che hanno ispirato la stesura del presente Statuto e che sottendono l'attività della "Casa della Città Leopolda".

2. In presenza di atti che contravvengano allo Statuto, ai regolamenti e ai principi che ne discendono un soggetto aderente può essere deferito dall'Ufficio di Presidenza al Collegio dei Garanti perché valuti il caso e prenda i provvedimenti ritenuti opportuni.

#### **Art. 4**

1. La richiesta di adesione all'Associazione "Casa della Città Leopolda" va indirizzata in forma scritta al Presidente che la sottopone al vaglio dell'Ufficio di Presidenza nella prima riunione di quest'ultimo dopo la presentazione della domanda.

2. L'Ufficio di Presidenza decide in merito con delibera motivata in caso di non accettazione della domanda.

3. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello entro trenta giorni al Collegio dei Garanti, che emetterà motivata sentenza entro i trenta giorni successivi.

### **Titolo terzo: dell'organizzazione**

#### **Art. 5**

1. Gli organi sociali dell'Associazione "Casa della Città Leopolda" sono l'Assemblea degli aderenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario, l'Ufficio di Presidenza, i Gruppi di Lavoro, il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Sindaci Revisori.

#### **Art. 6**

1. L'Assemblea degli aderenti rappresenta l'organo di base dell'Associazione "Casa della Città Leopolda". Il suo compito principale è quello di tracciare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e individuare gli obiettivi di sviluppo.

2. L'Assemblea è costituita da tutti i soggetti associativi aderenti all'Associazione.

3. L'Assemblea approva entro il 31 dicembre di ogni anno il programma delle attività e il budget per l'anno successivo. L'Assemblea approva altresì entro il 31 marzo la relazione sulle attività svolte, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo per l'anno in corso.

4. L'Assemblea elegge al proprio interno il Presidente e gli altri sei membri dell'Ufficio di Presidenza. Gli eletti decadono dalla carica di rappresentante dei soggetti aderenti di provenienza. Questi ultimi devono nominare un nuovo rappresentante. I membri dell'Ufficio devono appartenere a sette diversi soggetti aderenti.

5. Hanno diritto al voto in Assemblea i rappresentanti dei soggetti aderenti all'Associazione "Casa della Città Leopolda" nel numero di un rappresentante per ogni soggetto aderente. Le decisioni sono adottate con la maggioranza relativa dei presenti.

6. I rappresentanti dei soggetti aderenti sono indicati al momento dell'adesione all'Associazione. I rappresentanti possono delegare la rappresentanza ad altri membri appartenenti allo stesso soggetto aderente o al rappresentante di un altro soggetto aderente, nel limite massimo di due deleghe ciascuno.

7. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno dal Presidente con un preavviso minimo di sette giorni. Può essere convocata anche da un terzo degli aderenti all'Associazione. La convocazione può avvenire tramite lettera, fax o posta elettronica con ricevuta di avvenuta ricezione.

8. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soggetti aderenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.

9. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione "Casa della Città Leopolda" con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.

10. L'assenza ingiustificata in Assemblea da parte di un soggetto aderente per tre sedute consecutive comporta il decadere dell'adesione del soggetto medesimo all'Associazione.

## **Art. 7**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione "Casa della Città Leopolda", convoca e presiede l'Assemblea degli aderenti, convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, vigila sull'applicazione dello Statuto e sul rispetto delle competenze degli organi statutari, verifica l'osservanza dei regolamenti, sottoscrive gli atti amministrativi e giuridici compiuti dall'Associazione "Casa della Città Leopolda" e svolge le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'Assemblea degli aderenti e dalle norme regolamentari e provvede alla loro attuazione.

2. Il Vicepresidente ha compiti vicari rispetto al Presidente, da cui può ricevere deleghe specifiche. Il Vicepresidente è nominato dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente.

## **Art. 8**

1. L'Ufficio di Presidenza svolge i compiti di coordinamento, programmazione, progettazione e controllo delle attività della "Casa della Città Leopolda".

2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da cinque rappresentanti eletti dall'Assemblea degli aderenti. L'Ufficio dura in carica tre anni.

3. L'Ufficio di Presidenza nomina al suo interno il Tesoriere e il Segretario.

4. Il Tesoriere soprintende alla contabilità, gestisce la cassa contanti, effettua i pagamenti, cura i rapporti con gli istituti bancari e controlla l'andamento economico dell'Associazione.

5. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, soprintende al protocollo della posta in entrata e in uscita, conserva atti e documenti di particolare importanza.

6. L'Ufficio si riunisce almeno mensilmente, è convocato dal Presidente tramite lettera, fax, posta elettronica o fonogramma. Può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno tre membri.

7. L'assenza ingiustificata alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza per tre sedute consecutive comporta la decadenza dall'Ufficio stesso.

8. L'Ufficio di Presidenza redige, prendendo in considerazione le proposte provenienti dai soggetti aderenti, il programma delle attività e il bilancio di previsione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea di cui all'art. 6 comma 3.

9. L'Ufficio di Presidenza redige altresì la relazione sulle attività svolte e il bilancio consuntivo almeno 20 giorni prima dell'Assemblea di cui all'art. 6 comma 3.

10. In sede di approvazione del budget l'Assemblea può stabilire eventuali compensi da corrispondere ai membri dell'Ufficio di Presidenza come indennità di funzione o gettone di presenza. Qualora ai membri dell'Ufficio di Presidenza siano affidate delle funzioni operative, l'Assemblea può accordare una retribuzione accessoria compatibile con le risorse complessivamente disponibili.

## **Art. 9**

1. L'Associazione "Casa della Città Leopolda" promuove la costituzione dei gruppi di lavoro come spazio di partecipazione attiva dove costruire le attività dell'Associazione e sviluppare approfondimenti e discussioni su temi di comune interesse.

2. La partecipazione ai Gruppi di Lavoro è aperta alle associazioni aderenti, alle associazioni non aderenti, ai gruppi informali e ai singoli cittadini.

3. I Gruppi di Lavoro nominano un Coordinatore. Ogni Coordinatore convoca e presiede le riunioni del proprio Gruppo, promuove il coinvolgimento del maggior numero possibile di partecipanti, cura i rapporti con gli altri Coordinatori e con i membri dell'Ufficio di Presidenza.

4. Ciascun Gruppo di Lavoro si organizza autonomamente nei modi che ritiene più adatti per l'espletamento dei propri compiti.

#### **Art. 10**

1. Il Collegio dei Garanti costituisce l'organo di garanzia dell'Associazione.

2. Il Collegio è composto da tre membri eletti dall'Assemblea degli aderenti. I membri del Collegio devono appartenere a tre diversi soggetti aderenti non coincidenti con i soggetti aderenti a cui appartengono i membri dell'Ufficio di Presidenza.

3. Il Collegio dei Garanti decide insindacabilmente con la pronuncia di tutti i suoi membri sulle situazioni di conflitto interne all'Associazione "Casa della Città Leopolda" e sui provvedimenti di espulsione e mancata ammissione, entro trenta giorni dalla loro segnalazione.

4. Il Collegio dura in carica tre anni.

5. I membri del Collegio dei Garanti svolgono la loro attività gratuitamente.

#### **Art. 11**

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori svolge funzioni di controllo sugli atti di carattere amministrativo, economico e finanziario dell'Associazione.

2. Il Collegio è composto da tre membri indicati dall'Assemblea degli aderenti e iscritti all'Albo. Gli eletti decadono dall'eventuale carica di rappresentante dei soggetti aderenti di provenienza. In tal caso questi ultimi devono nominare un nuovo rappresentante. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

3. Il Collegio controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sul rispetto delle leggi e dello Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale.

4. Il Collegio dei Sindaci Revisori dura in carica tre anni. Dopo due mandati consecutivi i membri del Collegio non sono immediatamente rieleggibili.

5. I Sindaci Revisori che senza giustificato motivo non partecipano a due riunioni consecutive decadono dal proprio ufficio.

6. I membri del Collegio dei Sindaci Revisori svolgono la loro attività gratuitamente.

## **Titolo quarto: dei mezzi finanziari**

### **Art. 12**

1. L'Associazione trae i mezzi finanziari per la propria attività dalle quote annuali dei soci, dai proventi di gestione, dai contributi assegnati da enti pubblici, dall'Unione Europea e da soggetti privati.
2. All'Ufficio di Presidenza è affidato il compito di adottare le iniziative necessarie per garantire il pareggio di bilancio. Tutte le attività promosse dall'Associazione devono avere specifica copertura economica.
3. L'Ufficio di Presidenza approva un regolamento sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

## **Titolo quinto: disposizioni finali**

### **Art. 13**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.